



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21.02.2022 CONVOCATA ALLE ORE 12.00

O.D.G.:

- 1. Proposta di modifica al Regolamento per la Concessione degli Agri marmiferi del Comune di Carrara;**
- 2. Approvazione verbali;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Consiglieri: Stefano Dell'Amico, Tiziana Guerra, Marco Barilli, Anna Maria Piombino, Nives Spattini, Cristiano Bottici, Andrea Vannucci in sostituzione di Gianenrico Spediacci, Massimiliano Bernardi (dalle ore 12.17).

Sono assenti i Consiglieri: nessuno.

Sono presenti inoltre: il vicesindaco-assessore Matteo Martinelli, il dirigente Giuseppe Bruschi e la funzionaria Laura Oberti.

Presiede la seduta: il Presidente della Commissione Stefano Dell'Amico.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante: Chiara Masetti.

Prima dell'inizio della riunione viene operato il controllo della certificazione verde Covid-19 sul 100% dei sette consiglieri presenti.

Alle ore 12.09, accertata la presenza del numero legale, il presidente Dell'Amico dichiara aperta la seduta. Comunica che sono necessarie prossimamente alcune riunioni della Commissione, principalmente per trattare la proposta di modifica al Regolamento per la Concessione degli Agri marmiferi approvato due anni fa e inoltre per affrontare l'argomento di alcune cave che hanno fatto istanza di modificare il loro perimetro, dato che con l'art. 6 comma 1 del Regolamento la competenza che prima era degli uffici è passata al Consiglio Comunale.

Dopo essersi accertato che i Commissari presenti abbiano letto gli ultimi verbali loro inviati, il presidente Dell'Amico anticipa il punto 2 dell'O.d.G "Approvazione verbali", mettendo in approvazione i verbali del 13, 17 e 20 gennaio 2022, tutti relativi alla modifica della Disciplina di attuazione per l'applicazione dell'art. 21, commi 7 e 11, del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi. Al momento della votazione sono presenti sette consiglieri: i verbali vengono approvati tutti all'unanimità dei votanti (Dell'Amico, Guerra, Barilli, Piombino, Spattini e Vannucci), con l'astensione del consigliere Bottici.

Successivamente il presidente Dell'Amico apre il punto 1 dell'O.d.G. "Proposta di modifica al Regolamento per la Concessione degli Agri marmiferi del Comune di Carrara". I commissari hanno ricevuto la documentazione via email e inoltre prima dell'inizio della seduta è stato distribuito loro un estratto in formato cartaceo contenente gli articoli modificati. Il Presidente cede la parola all'assessore Martinelli per l'introduzione.

L'assessore Martinelli spiega che le modifiche riguardano alcuni articoli del Regolamento, hanno carattere tecnico e sono state suggerite dagli Uffici per una migliore gestione del lavoro. Chiarisce che nella sua introduzione toccherà tutte le modifiche, dopodiché passerà la parola al dirigente Bruschi per la spiegazione vera e propria.

All'art. 11 (Obblighi del concessionario) comma 1 vengono modificate la lettera b) e la lettera e). Alla lettera e) viene introdotto il concetto di "produzione minima per fasi".

All'art. 22 (Disciplina delle concessioni in essere e delle concessioni da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica) comma 3 viene inserita la previsione di poter affidare la coltivazione di alcuni piccoli mappali confinanti con cave attive, solo per un periodo temporaneo. Sempre all'art. 22 viene inserito il comma 7 bis) per non lasciare scoperte le situazioni dove si ha decadenza della concessione per morte o fallimento del concessionario; viene inserito il comma 8 bis) per ricondurre alle concessioni quei piccoli mappali interni alla cava che attualmente sono al di fuori della concessione; ai commi 10) e 11) viene aggiunto un periodo che chiarisce cosa succede in caso di disaccordo fra i contitolari di un'unica concessione.

All'art. 25 (Entrata in vigore) il comma 2) viene integrato per chiarire che durante il periodo transitorio è già in essere la solidarietà prevista dal comma 12 dell'art. 22 rispetto al pagamento del canone di concessione e del contributo di estrazione, anche nei casi in cui la coltivazione prosegue tramite il cosiddetto "socio esperto". L'Assessore osserva che l'art. 25 permette di tenere in vita nel periodo transitorio il vecchio art. 15 sul socio esperto del Regolamento del 2005, che verrà superato nel 2023 o anche prima con la firma delle convenzioni e il rilascio delle nuove concessioni.

Alle ore 12.17, mentre l'assessore Martinelli stava parlando dell'art. 22, è arrivato il consigliere Bernardi e anch'egli è stato sottoposto al controllo della certificazione verde Covid-19.

Terminato l'intervento dell'assessore Martinelli, il presidente Dell'Amico dà la parola al dirigente Bruschi affinché spieghi tutte le modifiche una per una.

Il dirigente Bruschi riparte dall'art. 11 spiegando che al comma 1) sono state apportate due modifiche tecniche: la lettera b) modificata afferma che l'area concessa è indivisibile, ma fa salva la possibilità di operare un frazionamento con provvedimento del Consiglio Comunale come previsto dall'art. 6 comma 1; la lettera e) modificata stabilisce che l'obbligo di produzione minima, invece di essere annuale, è rapportato alle diverse fasi del piano di coltivazione, per cui l'obbligo del 50% di produzione minima va visto fase per fase e il rispetto dell'obbligo viene verificato alla fine della fase. Nel testo la parola "annuale" è stata semplicemente sostituita dalle parole "per fasi". Chiarisce che "in misura pari ad almeno il 50%" significa che se una cava nel proprio piano di coltivazione dice di produrre 100, allora non può produrre meno di 50 perché altrimenti farebbe un danno al Comune.

Il consigliere Vannucci è d'accordo sulla modifica che fa riferimento alla fase e fa presente di avere avuto la stessa posizione anche in precedenza.

Il dirigente Bruschi passa all'art. 22 spiegando che sono state apportate una serie di modifiche per creare alcuni automatismi necessari a non far bloccare le coltivazioni. Spiega ad esempio che in passato l'Ufficio Marmo non attribuiva dei nominativi alle concessioni dei fabbricati, di conseguenza nelle aree di cava sono rimasti dei piccoli "buchì".

Il consigliere Vannucci osserva che il 15% potrebbe essere insufficiente nel caso di cave molto piccole. La funzionaria Oberti risponde che tali situazioni sono, in generale, molto marginali rispetto all'estensione totale della cava.

Vannucci osserva che a fronte di una cava composta per l'80 % da beni stimati e per il restante 20% in concessione, tutte le quote verrebbero riattribuite a chi è in concessione. La funzionaria Oberti conferma che la riattribuzione riguarda solo gli agri marmiferi.

Prende nuovamente la parola il dirigente Bruschi che, dopo avere ricordato che l'art. 22 si applica solo ed esclusivamente nel periodo transitorio, spiega le varie modifiche:

La prima modifica, come integrazione al comma 3), deriva dalla considerazione che gli agri liberi possono essere dati in concessione a seguito di una gara pubblica, ma in questo momento non si dispone del regolamento che faccia fare le gare e, considerando la scadenza della Consigliatura, detto regolamento potrebbe tardare; perciò è stato previsto che mappali molto piccoli confinanti con cave attive e che in nessun caso potrebbero costituire una cava da soli, possano essere dati in affitto, solo nel periodo transitorio, in attesa delle gare. Tutto ciò per garantire la razionale coltivazione del giacimento e non avere alti morfologici pericolosi nell'immediato futuro.

Il consigliere Bottici chiede se vi siano tanti casi di mappali piccoli con queste caratteristiche. Il dirigente Bruschi risponde che per quanto se ne sa si tratta di 3-5 situazioni di mappali che rimangono fuori dal perimetro della cava, senza che se ne conosca il motivo.

Il consigliere Bottici chiede che cosa accade se un mappale confina con più cave. Il dirigente Bruschi risponde che in tal caso è necessario l'accordo di tutti i confinanti.

Il consigliere Vannucci chiede chiarimenti sulla possibilità di scavare fuori dal perimetro di cava. Il dirigente Bruschi spiega che il mappale viene inserito temporaneamente nel perimetro di cava, con il meccanismo previsto dall'art. 20 comma 5.

Interviene il presidente Dell'Amico ricordando alla Commissione che l'art. 20 del Regolamento ammette l'affitto per esigenze di sicurezza, attraverso la stipula di una convenzione con il Comune con canone di concessione.

Il dirigente Bruschi spiega che l'intento dell'Ufficio è di non lasciare situazioni scoperte e di riportare ogni situazione precisamente nella norma. Afferma che il principio invocato è la razionale coltivazione del giacimento.

Il consigliere Vannucci domanda se vi sia il rischio di contestazioni come quelle dell'art. 58 bis. Il dirigente Bruschi fa presente che mentre nel caso dell'art. 58 bis i concessionari coltivavano senza autorizzazione e fuori progetto, in questo caso si applica lo stesso comma di quando il Comune dà in affitto per consentire la messa in sicurezza.

Interviene il consigliere Bernardi che trova giusta la preoccupazione del consigliere Vannucci.

Il dirigente Bruschi fa presente che durante le stesure delle prime bozze del Regolamento i legali del Comune erano del parere che tutti i mappali sparsi potessero essere dati in affitto. Adesso, dal momento che non si sa quando potrà essere fatta la gara, anche a causa delle prossime elezioni, si propone di introdurre la possibilità di un affitto a carattere temporaneo, limitato al periodo transitorio.

Il consigliere Vannucci chiede se sia corretto prevedere l'accordo tra più confinanti. Il dirigente Bruschi risponde di sì, dato che quando vi sono più confinanti il mappale potrebbe essere conteso, perciò è obbligatorio l'accordo tra tutti.

Il consigliere Vannucci sostiene che dovrebbe essere l'Ufficio a decidere in partenza a quale cava vada accorpato un dato mappale.

Il dirigente Bruschi risponde che lo stesso mappale potrebbe essere appetibile a due diverse cave con esso confinanti.

Interviene l'assessore Martinelli ricordando che quando più di uno è interessato è necessaria l'evidenza pubblica.

Alle ore 12:47 il consigliere Bernardi abbandona la riunione.

L'assessore Martinelli afferma che si vuole evitare l'impasse dovuta a una lacuna normativa.

Il dirigente Bruschi sottolinea che si tratta di una deroga temporanea al principio che il mappale va a gara, che non può essere scavalcato. Spiega che tutte le modifiche presentate oggi sono state pesate attentamente parola per parola, discusse dapprima dall'Ufficio con l'Assessore e successivamente sottoposte al servizio di supporto legale. Conferma perciò che l'accordo di tutti è condizione essenziale per poter rilasciare quella che è una "concessione onerosa a carattere temporaneo" e non propriamente un "affitto".

La seconda modifica all'art. 22 consiste nell'inserimento del comma 7 bis) che ha lo scopo di impedire la chiusura della cava nel caso di decadenza di un singolo mappale per morte o fallimento del concessionario: allo stato attuale infatti la decadenza di un mappale produce un "buco" nella cava, un terreno non più disponibile, che obbliga a interrompere l'autorizzazione. Con questa modifica invece le quote del mappale nel periodo transitorio vengono riattribuite agli altri concessionari se complessivamente non superano il 25%, se invece superano il 25% vengono assegnate tramite gara.

Il consigliere Vannucci propone per maggiore chiarezza di sostituire "tali" con "suddetti" alla fine del primo periodo dove è scritto: "ove tali titoli o quote siano inferiori o uguali al 25%". Il dirigente Bruschi ritiene che tale proposta possa essere accolta.

Anche l'inserimento del comma 8 bis) ha lo scopo di non lasciare dei buchi all'interno della cava.

La modifica apportata ai commi 10) e 11) è motivata dal fatto che tutto il Regolamento prevede che il concessionario cavatore venga fuori da un accordo con gli altri concessionari, ma non è detto da nessuna parte se l'accordo debba essere al 100% tra tutti i concessionari. Dire che si applicano i "principi civilistici" in materia di comunione dei beni, significa che la situazione è già normata dal Codice Civile.

Alle ore 13.00 abbandona la riunione il consigliere Bottici.

Il dirigente Bruschi illustra la modifica all'art. 25 comma 2 spiegando che si tratta di un chiarimento sul fatto che nel periodo transitorio il principio di solidarietà nel pagamento del contributo di estrazione, scattato dal momento dell'approvazione del nuovo regolamento, si applica anche nelle cave dove esiste il socio esperto. Nel periodo transitorio viene mantenuto in vita il vecchio art. 15 solo per quanto riguarda il socio esperto.

Terminata l'esposizione del dirigente Bruschi, il presidente Dell'Amico comunica che la Commissione verrà riconvocata per giovedì prossimo 24 febbraio per la discussione sui concetti visti oggi. Poi chiede al dirigente Bruschi di parlare dell'altro argomento di interesse della Commissione.

Il dirigente Bruschi spiega che si tratta di un argomento molto importante perché tante cave cercano di modificare il loro perimetro, anche per una migliore coltivazione, e per farlo serve un atto del Consiglio Comunale. Informa che tre cave fino ad ora hanno presentato richiesta e che le relative proposte di delibera, dopo l'istruttoria dell'Ufficio, sono state già inviate al presidente Palma per il passaggio in Consiglio Comunale; altre quattro proposte sono in arrivo. Sottolinea in particolare l'importanza della cava di Monte Beneo, che si sta abbassando per mantenere in sicurezza tutte le cave sotto di lei, fra cui Gioia, e che diventerebbe la "Cava Monte Beneo".

Il presidente Dell'Amico chiede informazioni sul tipo di documentazione che devono produrre le cave per presentare richiesta. La funzionaria Oberti spiega in cosa consiste la documentazione, evidenziando che le richieste hanno motivazioni tecniche.

Non essendovi altri interventi da parte dei Commissari, il presidente Dell'Amico scioglie la riunione alle ore 13.05.

La Segretaria verbalizzante

F.to Chiara Masetti

Il Presidente della Commissione 3^A

F.to Stefano Dell'Amico